



**Conversione in legge del Decreto Legge 18 maggio 2020, n.34
“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19”**

Proposte di emendamento

27 maggio 2020

Proposta n.1

Proposta di inserimento della lettera c) e d) all'art. 10 comma 1 (Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27)

c) all'articolo 102, dopo il comma 6 è inserito il comma 7 *“Limitatamente ai titolari delle lauree magistrali nelle classi LM 17 – fisica, LM 58 – scienze dell’universo, LM 44 – modellistica matematico-fisica per l’ingegneria, delle lauree specialistiche nelle classi 20/S – fisica, 66/S – scienze dell’universo e 50/S – modellistica matematico-fisica per l’ingegneria o del diploma di laurea in fisica conseguito in base agli ordinamenti previgenti oppure della laurea nella classe L30 – scienze e tecnologie fisiche o del diploma di laurea in scienze e tecnologie fisiche conseguito in base agli ordinamenti previgenti che svolgono o abbiano svolto un’attività professionale prevista dal profilo della professione sanitaria di riferimento, in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di cinque anni, anche non continuativi, possono iscriversi nella rispettiva sezione dell’albo dei chimici e dei fisici – settore fisica per la durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in attesa dell’adozione dello specifico regolamento recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio della professione.”*

d) all'articolo 10, comma 1 dopo le parole *“100 infermieri”* sono inserite le parole *“e 10 chimici e fisici”* ;

Relazione illustrativa dell'emendamento - lettera c)

L'introduzione della disposizione richiesta ha la finalità di consentire in questa situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 l'accesso alla professione sanitaria di Fisico al fine dell'inserimento di fisici Servizio Sanitario Nazionale e contribuire alla gestione delle emergenze.

L'art. 8, comma 7, della legge n. 3 del 2018, in virtù della introduzione della professione sanitaria regolamentata di fisico mediante tale legge, prevede che fino all'adozione di specifico regolamento recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio della professione di fisico, nell'albo professionale dei chimici e dei fisici è istituito il settore «fisica», con relative sezioni, nel rispetto delle previsioni dell'articolo 3 del regolamento di cui al d.P.R. n. 328 del 2001. Con detta previsione, il legislatore ha, quindi, istituito un settore dell'albo professionale anche per la professione sanitaria che ne era priva e ha reso obbligatoria la relativa iscrizione per la nuova categoria professionale, che è divenuta indispensabile per l'esercizio della relativa attività professionale sanitaria.

Ad oggi, però, pur essendo stato istituito il detto settore nell'albo professionale, non è stato, ancora previsto ed indetto l'esame di Stato necessario per l'iscrizione al medesimo.

Quindi, tutti i professionisti che non risultino in possesso dei requisiti di cui alle disposizioni transitorie dell'art. 6 del decreto del Ministro della salute 23 marzo 2018, recante “Ordinamento della professione di chimico e fisico”, pur avendo esercitato una professione sanitaria per diversi anni, sarebbero ancora impossibilitati ad esercitare la professione sanitaria di riferimento per carenza dell'iscrizione all'albo dei chimici e dei fisici – settore fisica, dovuta alla mancata adozione della normativa regolamentare di cui all'art. 8, comma 7, della legge n. 3 del 2018, nonostante siano decorsi già 24 mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima.

In sostanza, la previsione richiesta si rende necessaria per consentire a coloro che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale precedentemente non regolamentata, quale era quella del fisico fino alla legge n. 3 del 2018, di regolarizzare la propria iscrizione all'albo professionale per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, così da poter essere operativi e dare il supporto al nostro Servizio Sanitario Nazionale.

Relazione illustrativa dell'emendamento - lettera d)

La previsione richiesta si rende necessaria alla luce del numero ridotto di professionisti sanitari Chimici e Fisici all'interno di INAIL, in particolare per le attività specifiche dagli stessi svolti in ambito di controlli, monitoraggi, aspetti chimico analitici, fisica medica, chimica clinica, chimica applicata alla medicina nucleare. Altresì si ritiene importante la presenza di un aumento di tali professionisti al fine di garantire idonee prassi di sanificazione, disinfezione, e monitoraggio nell'applicazione delle stessa anche in relazione a infortuni e/o malattie di tipo professionale.

In sostanza, la previsione richiesta si rende necessaria per consentire ai Chimici ed ai Fisici di essere inseriti nel Servizio Sanitario Nazionale e dare il loro contributo in questo particolare momento di emergenza da COVID-19 che necessita di professionisti sanitari con competenza in ambito chimico clinico, analitico, disinfezione, sanificazione, radioisotopi, chimica applicata alla medicina nucleare.

Proposta n.2

Proposta di emendamento all'art.1 comma 6. (Disposizioni urgenti in materia di assistenza territoriale)

Aggiungere all'art.1 comma 6, dopo la lettera b) la lettera c) **“all'articolo 2, comma 1, dopo le parole “18 unità di dirigenti sanitari veterinari” sono inserite le seguenti “3 dirigenti sanitari chimici, 3 dirigenti sanitari fisici”.**

Relazione illustrativa dell'emendamento

La previsione richiesta si rende necessaria, in questo periodo di emergenza sanitaria da COVID-19, in quanto la presenza di Chimici e Fisici con competenze specialistiche in ambito di controllo igienico-sanitario, monitoraggio analitico, organizzazione e programmazione di procedure di sanificazione, disinfezione e monitoraggio in ambito di strutture complesse come porti e aeroporti.

Proposta n.3

Proposta di emendamento all'art.25 commi 1 e 2 (contributo a fondo perduto)

Al **comma 1** dopo le parole “sui redditi” si aggiungono le parole **“nonché a favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.”**

Al **comma 2** dopo le parole “nonché ai lavori dipendenti” è eliminato il seguente periodo “e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.”

Relazione illustrativa

Non trova alcun fondamento giuridico l'esclusione dei professionisti ordinistici dal contributo a fondo perduto al quale sono ammessi tutti gli altri lavoratori autonomi. Essendo peraltro tale contributo finanziato a valere sulla fiscalità generale a cui contribuisce anche chi versa i propri contributi previdenziali ad una Cassa privata, l'esclusione risulta essere fortemente discriminatoria.

Proposta n.4

Art. 127 bis – Modifica della norma in materia di ritenuta d’acconto per i compensi derivanti dalle attività di lavoro autonomo esercitate abitualmente ex artt. 23 e 27 del DPR n 600 del 1973

Dopo l’articolo 127 (Proroga di termini di ripresa della riscossione per i soggetti di cui agli articoli 61 e 62 del decreto legge 17 marzo 2020 n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n 27) segue l’art. 127 bis formulato come segue:

“I soggetti indicati al primo comma dell’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, non operano la ritenuta a titolo di acconto di cui all’articolo 27 del citato decreto, e successive modificazioni, sui compensi derivanti dalle attività di lavoro autonomo esercitate abitualmente; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti, di cui al primo comma dell’art. 23 del DPR 600 del 1973, indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi”.

Relazione illustrativa

La norma abolisce in via definitiva la ritenuta d’acconto, operata dal sostituto d’imposta, sui compensi derivanti da lavoro autonomo abituale, anche con la finalità di generare liquidità utile all’esercizio dell’attività professionale. I soggetti indicati dall’art. 23 del DPR 600/1973 sono i sostituti di imposta. La norma avrà effetto sui titolari di partita IVA con regime ordinario di tassazione, essendo i titolari di partita IVA con regime agevolato non soggetti a ritenuta d’acconto.